

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Su iniziativa dell'Università di Torino (l'Università) e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (l'Ospedale) è istituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE RICERCA MOLINETTE ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale prioritariamente a supporto dell'Università e dell'Ospedale, quali:

- interventi e prestazioni socio-sanitarie;
- ricerca scientifica, clinica e farmacologica;
- sperimentazioni cliniche, con particolare attenzione alle terapie innovative;
- formazione universitaria e post universitaria, promuovendo – tra l'altro – la diffusione di conoscenze biomediche avanzate;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.


Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, la Fondazione si propone, in particolare, di sostenere la ricerca sperimentale e la ricerca clinica e di trasferirne i risultati per il miglioramento della diagnosi, terapia e qualità di vita di pazienti affetti da differenti patologie.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la Fondazione potrà essere titolare di diritti d'autore, di brevetti e di qualunque altro diritto riveniente dai prodotti dell'ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell'ottica della finalità della solidarietà sociale. Potrà cederli o conferirli per il loro migliore uso e diffusione nel campo della salute.

Il Consiglio di Amministrazione attesta, nei documenti di bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà operare per:



- A) sviluppare, sostenere e raccogliere le più qualificate iniziative operative nella ricerca sperimentale, clinica e traslazionale anche al fine di sfruttarle nel miglioramento della salute umana, anche con riguardo alle sperimentazioni cliniche delle stesse;
- B) sviluppare e consolidare una struttura anche virtuale di laboratori di ricerca che consenta di ottimizzare le connessioni tra ricercatori universitari, ospedalieri, del CNR e *visiting scientists* stranieri, con l'intento di costituire una massa critica di risorse umane, culturali, scientifiche e di tecnologie biomediche utili agli scopi istituzionali;
- C) mettere a disposizione o trasferire all'Università e/o all'Ospedale e/o ad altri componenti della comunità Scientifica e/o a qualificate strutture del Servizio Sanitario Nazionale i risultati e i prodotti delle attività di ricerca con particolare attenzione alla sperimentazione *in vitro* e *in vivo* di metodiche diagnostiche o terapeutiche di promettente applicabilità su larga scala;
- D) promuovere e sostenere la preparazione culturale e scientifica di eccellenza delle varie unità di ricerca e divenire centro di riferimento per l'aggiornamento culturale degli operatori medici e sanitari operanti nel campo specifico;
- E) incentivare e sostenere ogni forma di iniziativa atta a promuovere la diffusione della ricerca avanzata e dell'innovazione, anche al fine di diffondere attraverso di essa qualità ed efficienza delle cure prestate dal Sistema Sanitario Nazionale e più in particolare dall'Ospedale;
- F) indirizzare ogni altra iniziativa atta a migliorare la cultura della ricerca, il suo sviluppo e la sua sempre maggiore applicazione nell'attività sanitaria, l'acquisizione di tecniche innovative e istituire collaborazioni stabili con strutture internazionali operanti nel settore di attività;
- G) diffondere, oltre che nell'ambito scientifico anche in modo divulgativo tra cittadini, i risultati della ricerca, aumentando il livello di comune conoscenza e consapevolezza del valore della ricerca scientifica come mezzo fondamentale per trovare cure innovative, promuovendo altresì stili di vita coerenti con la prevenzione delle malattie;
- H) svolgere quelle attività a supporto dell'Ospedale che via via, si rendessero necessarie od opportune per migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti e degli addetti, anche tramite l'introduzione di metodiche innovative, l'utilizzo di strumentazioni informatiche di ultima generazione e il più adeguato utilizzo degli spazi ospedalieri.

La Fondazione opera anche mediante forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 ed è aperta a ogni suggerimento atto a ottimizzare il raggiungimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione potrà altresì svolgere la propria attività anche in modo indiretto, attraverso università o enti pubblici o privati che svolgano direttamente le attività negli ambiti sopra indicati.

Art. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino, via Valeggio n. 41 e sede operativa in Torino, corso Bramante n. 88, e potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione in sede ordinaria, istituire altre sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie in Italia.

Art. 5 – Lavoratori dipendenti e volontari

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dall'importo di euro 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto euro e cinquantatre centesimi) erogato all'atto della costituzione; potrà essere incrementato da ulteriori importi a tal fine destinati.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali rendite, proventi, contributi pubblici o privati, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a una specifica attività, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare in modo non prevalente e comunque complementare rispetto alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari



e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione;
- f) il Revisore Scientifico o il Comitato di Revisione Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei componenti degli organi di cui alle lettere precedenti e – facoltativamente - potrà nominare il Comitato Esecutivo, un Direttore Scientifico e , un Segretario Generale.

Gli emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Salvo deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'incarico di Presidente, Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione è svolto gratuitamente.

Art. 9 – Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente nominato in sede di costituzione resterà in carica a vita nella propria funzione, salvo rinuncia, dimissioni o permanente impedimento; in caso di sua rinuncia, dimissioni, permanente impedimento o decesso, il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alla sostituzione mediante delibera da assumere con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Il Presidente così sostituito rimarrà in carica a vita.

Le cariche di Vice Presidente spettano di diritto al Direttore Generale - oppure al Commissario ove nominato - dell'Ospedale e al Rettore dell'Università, rispettivamente *pro tempore* in carica.

L'eventuale rinuncia, dimissioni ovvero permanente impedimento a ricoprire tali mandati determina la decadenza dalla carica di Vice Presidente della Fondazione - a decorrere dalla data in cui i loro successori avranno formalizzato l'accettazione di carica - con conseguente conferimento della stessa ai nuovi soggetti incaricati.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione, nonché quanto eventualmente ulteriormente delegatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la facoltà di subdelegare tutte o parte delle proprie attribuzioni al Segretario Generale ove nominato.

Art. 10 – Rappresentanza

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con i poteri di cui al precedente articolo, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente tra loro.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente indicato dal Presidente. In mancanza di indicazioni, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età. La firma di un Vice Presidente o del Consigliere fanno fede nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 – Organo di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero minimo di cinque sino ad un numero massimo di ventuno componenti. Esso è costituito dal Presidente, da un numero massimo di due Vice Presidenti, e, per la restante parte, da Consiglieri, in modo che la maggioranza dei voti esercitabili nel Consiglio di Amministrazione sia comunque determinata da soggetti cooptati dal Consiglio di Amministrazione stesso, a garanzia dell'autonomia degli indirizzi gestionali rispetto agli enti fondatori.


Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, salva la norma transitoria dell'art. 23 del presente Statuto.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

I Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera di cooptazione da assumere con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Ciascun Consigliere scade l'ultimo giorno del trentaseiesimo mese solare successivo alla sua cooptazione.

I Consiglieri possono essere riconfermati; in caso di loro dimissioni, permanente impedimento o decesso, possono essere sostituiti con le modalità indicate al precedente comma.

Qualora un Consigliere cooptato non accetti per iscritto la carica, entro 30 giorni dalla nomina, si intende che egli l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad una nuova cooptazione.



Ciascun Vice Presidente può richiedere che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assista un uditore di propria fiducia che potrà presenziare anche in assenza del Vice Presidente, senza diritto di voto o di intervento.

Art. 12 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esso:

- approva il bilancio preventivo comprendente anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- approva e deposita, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio e, qualora necessario, il bilancio sociale;
- delibera i regolamenti interni della Fondazione nonché la loro modifica o abrogazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri strumenti finanziari oppure in beni immobili;
- delibera in ordine alla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché a ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione con altri Enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Torino;
- delibera in ordine all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- delibera in ordine ai rimborsi spese e agli emolumenti, quando previsti, nei limiti di legge e di Statuto;
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri consiglieri ed eventualmente al Comitato Esecutivo, al Segretario Generale, al Direttore Scientifico e al Comitato Scientifico in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;

- può istituire Comitati costituiti da alcuni Consiglieri di Amministrazione e/o altri componenti gli organi della Fondazione, delegando specifici compiti e poteri;
- effettua le nomine degli organi della Fondazione allo stesso demandate dal presente Statuto;
- nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri componenti;
- può nominare - con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti - un Presidente onorario, il quale non ha poteri effettivi, deleghe e rappresentanza della Fondazione e non rientra nel conteggio del numero degli amministratori;
- delibera lo scioglimento e la richiesta di estinzione della Fondazione nonché la nomina dei liquidatori.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, mediante raccomandata, telegramma, posta elettronica, PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione dal Presidente o da persona da questi delegata almeno due volte all'anno, presso la sede legale o altrove purché in Italia, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo in relazione alla tenuta del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.


In caso di particolare urgenza il suddetto termine potrà essere ridotto a due giorni con convocazione mediante posta elettronica, PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti indipendentemente dal loro numero e fatte salve le differenti maggioranze espressamente richieste e previste dal presente Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle adunanze partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico e il Segretario Generale; possono inoltre partecipare, sempre senza diritto di voto, l'Organo di Controllo, l'Organo di Revisione Scientifico e gli uditori, ove nominati dai Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare a presenziare alle proprie riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico ovvero eminenti personalità del campo scientifico, nonché ogni altro soggetto che lo stesso ritenga opportuno in relazione all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. La riunione potrà tenersi anche con



Presidente e Segretario in posti diversi; in tale ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 14 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, qualora istituito, è composto dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti ed eventualmente da uno o più Consiglieri, secondo delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Le adunanze del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Le ulteriori modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Comitato Scientifico – nomina

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di componenti variabile da cinque a ventuno, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte, a livello nazionale e internazionale, nei campi di attività indicati all'art. 2.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i componenti del Comitato Scientifico il Presidente di questo.

Il Comitato Scientifico può nominare fino a un massimo di tre Vice Presidenti del Comitato stesso.

La nomina a Consigliere di Amministrazione non rende incompatibile quella di componente il Comitato Scientifico tranne che per la carica di Presidente di questo.

Le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico:

- durano in carica per tre anni, fino al 31 dicembre del terzo anno di attività;
- possono essere riconfermati;
- possono essere revocati;
- possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di loro dimissioni, permanente impedimento o decesso; i nuovi nominati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri da essi sostituiti.

Qualora un soggetto nominato quale componente del Comitato Scientifico della Fondazione non accetti per iscritto la carica, entro 30 giorni dalla nomina, si intende che egli l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a una nuova nomina.

Art. 16 - Comitato Scientifico – funzioni

Il Comitato Scientifico:

- fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività che rientrino nello scopo della Fondazione e per l'eventuale apertura di nuove linee di attività;
- fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo internazionale;
- esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;
- esercita le ulteriori funzioni eventualmente delegategli di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, a puro titolo esemplificativo, la valutazione dei vincitori dei bandi di ricerca o dei vincitori di borse di studio.

Le adunanze del Comitato Scientifico potranno tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.


Art. 17 - Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico. In caso di organo collegiale, lo stesso si compone di tre o cinque membri effettivi, e devono essere nominati anche due membri supplenti. Il suo Presidente è nominato con delibera consiliare.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Nessun componente gli altri organi della Fondazione può ricoprire la carica di Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso le riunioni si intendono tenute nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

Art. 18 - Revisione Legale dei Conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti scelto tra soggetti aventi specifica competenza amministrativa/contabile iscritti nell'apposito registro o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Nessun componente degli altri organi della Fondazione può ricoprire la carica di Revisore Legale dei Conti.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove previsto) alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

Art. 19 - Revisore Scientifico o Comitato di Revisione Scientifico

Il Revisore Scientifico o i membri del Comitato di Revisione Scientifico, composto da tre o cinque componenti, sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distinte negli ambiti di attività della Fondazione.

Ha compiti di valutazione e revisione dell'attività svolta dalla Fondazione e dell'adeguato utilizzo dei fondi destinati alla ricerca, nonché - su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico - di rilasciare consigli e/o pareri preventivi su specifiche questioni.

Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

È fatta salva la disposizione della norma transitoria con riferimento al Revisore Scientifico quale organo monocratico.

Art. 20 - Segretario Generale e Direttore Scientifico

Il Segretario Generale e il Direttore Scientifico, qualora istituiti, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i compiti. Essi attuano i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale e il Direttore Scientifico:

- durano in carica fino all'ultimo giorno del trentaseiesimo mese solare successivo alla rispettiva data di nomina;
- possono essere riconfermati;
- possono essere revocati;
- possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione in caso di loro dimissioni, permanente impedimento o decesso; i nuovi nominati resteranno in carica sino alla scadenza dell'originario mandato di coloro che sostituiscono.

Qualora un soggetto nominato quale Segretario Generale oppure Direttore Scientifico della Fondazione non accetti per iscritto la carica, entro 30 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che egli l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a una nuova nomina.

Al Segretario Generale spetta la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente.

Art. 21 - Libri Sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo,

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 22 - Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà destinato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina il/i liquidatore/i, a un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Norme finali. Norma transitoria

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

L'obbligo di cui all'art. 11, comma 3, troverà applicazione per le nomine dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di rinomina degli attuali Consiglieri in deroga a detto limite.

Tutti i componenti il Comitato Scientifico attualmente in carica scadono il 31/12/2023.

Il Revisore Scientifico nominato contestualmente alla presente modifica statutaria ha incarico a vita, in funzione del rilevante ruolo scientifico e umano svolto a favore della Fondazione fin dalla sua costituzione.

Firmato:

Massimo SEGRE

Remo Maria MORONE

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di ventidue fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

Originale registrato all'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino - DP I in data 23 dicembre 2022 al n. 63054 serie 1T.

Torino, il 16 febbraio 2023

